



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003967**
del 26/03/2019 ore 14:38:20
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 26 MAR. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TARANTO
V.le Virgilio, 152
74121 Taranto (TA)**

inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 12/2019_Compensi_ Applicazione parametri art. 28, co. 2, e art. 23, co. 1 e 2, DM 140/2012.

Si fa seguito al quesito formulato il 18 gennaio scorso, con il quale L'Ordine chiede chiarimenti in merito agli elementi da considerare per determinare il valore della pratica nel caso di attività espletata a seguito di verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza. L'Ordine richiede, altresì, di sapere se, in riferimento all'attività di tenuta della contabilità (art. 23, co. 1 e 2, del DM n. 140/2012 e corrispondenti Riquadri 5.1 e 5.2), sia economicamente più conveniente per il professionista, nel caso specifico di una impresa con componenti positivi di reddito pari a euro 600.000, la tenuta della contabilità semplificata rispetto alla tenuta della contabilità ordinaria.

Sulle questioni evidenziate si osserva quanto segue.

Si osserva preliminarmente che la pattuizione del compenso deve essere stabilita con il cliente al momento del conferimento dell'incarico; ogni qualvolta questo non sia stato preventivamente concordato, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso. In tale ambito al Consiglio dell'Ordine spetta esclusivamente il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il suddetto compenso.

Ciò premesso, in riferimento alla prima questione si osserva che, vista la definizione contenuta all'art. 16, co. 1, lett. g) del DM n. 140/2012, l'attività espletata dal professionista, a seguito delle verifiche della Guardia di Finanza, può essere qualificata come "rappresentanza tributaria". Conseguentemente, qualora il giudice fosse chiamato a determinarne e a liquidare i compensi potrebbe fare riferimento ai parametri indicati all'art. 28, riquadro, 10.2 del DM 140/2012. Per l'attività di rappresentanza tributaria il decreto prevede che i compensi siano determinati in misura percentuale dall'1 al 5% sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti. Considerato che, nel caso prospettato, l'attività professionale è stata resa nella fase di indagine - e quindi prima della definitiva formulazione di "atti e documenti" aventi rilevanza tributaria - deve ritenersi che i compensi possano essere calcolati sull'importo complessivo presunto delle imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi che avrebbero potuto determinarsi a seguito dell'indagine finanziaria.

Con riferimento alla seconda questione evidenziata - fornendo il servizio Pronto Ordini consulenza esclusivamente su questioni interpretative delle norme¹ - ai fini della corretta individuazione dell'attività professionale richiesta (tenuta della contabilità ordinaria/tenuta della contabilità semplificata) si rinvia alle indicazioni fornite dal Legislatore per poter esercitare l'opzione per il regime contabile semplificato.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

¹ Vd. informativa CNDCEC n. 50/2017.